



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI
UFFICIO VIII

Roma, 29 MAR. 2017

Prot. uscita nr. 56134
Prot. entrata nr. 53577
All. 1

All'Ufficio legislativo Economia

e p.c.

All'Ufficio del Coordinamento legislativo

All'Ufficio legislativo Finanze

SEDE

OGGETTO: A.S. 2756 – Conversione in legge del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. Relazione tecnica.

Con riferimento al provvedimento in oggetto, si trasmette la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, positivamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017

RELAZIONE TECNICA
ai sensi dell'art 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n.196

ART.1

(Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti)

Comma 1, lettera a): la disposizione autorizza il Commissario a promuovere l'effettuazione di un piano finalizzato a dotare i Comuni, individuati ai sensi dell'art.1 del decreto-legge n. 189/2016, di studi di microzonazione sismica di III livello. Tali studi saranno realizzati da professionisti all'uopo incaricati dai Comuni, ricorrendo alle procedure di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016, entro i limiti ivi previsti. I Comuni oggi individuati ai sensi dell'art. 1 citato sono 131. Per la realizzazione del piano è autorizzata la spesa di un importo massimo di **6,5 milioni di euro** che, ove si riuscisse a procedere in tutti i Comuni, corrisponderebbe ad un valore medio di euro 38.168,00, assai prossimo alla soglia massima di cui al richiamato art. 36, c.2, lett. a) del Codice dei contratti pubblici, determinata in euro 40.000,00. Considerando che il valore degli incarichi non è fisso, ma è correlato, tra l'altro, alla dimensione dei territori comunali, il tetto indicato risulta congruo per assicurare l'avvio delle attività, potenzialmente e auspicabilmente, in tutti i 131 Comuni, oltre che per sostenere gli oneri della convenzione che il punto 3) prevede tra il Commissario e il Centro per la Microzonazione Sismica del Consiglio Nazionale delle Ricerche allo scopo garantire indirizzi univoci per l'applicazione dei criteri e standard che le vigenti disposizioni prevedono a questo scopo. La relativa copertura è posta a carico delle risorse disponibili sulla contabilità speciale del Commissario straordinario di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.

Comma 1 lett. b): si prevede il ricorso a procedure negoziate per l'affidamento degli incarichi di progettazione, per importi al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del Codice degli appalti. La norma di natura ordinamentale non comporta oneri per la finanza pubblica.

Comma 1-bis: le disposizioni che modificano l'articolo 4 del D.L. n. 189/2016 rivestono carattere procedurale e pertanto alle stesse non si ascrivono effetti finanziari.

Comma 1-ter: si estendono anche agli interventi del sisma Abruzzo 2009 le procedure di cui all'art. 35 del decreto legislativo 50 del 2016. Trattasi di norma procedurale che non comporta effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

Comma 1-quater: si prevede che siano i comuni in luogo degli uffici speciali per la ricostruzione a curare la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione. Trattasi di norma procedurale che non comporta effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

Comma 1-quinquies: si prevede che la partecipazione dei cittadini alla pianificazione dello sviluppo territoriale sia disciplinata con ordinanza commissariale. Trattasi di norma procedurale che non comporta effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

Comma 2: si introducono modifiche all'articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016. In particolare: lett. 0a) viene previsto il ripristino della sentieristica nelle aree protette nell'ambito del programma delle infrastrutture ambientali da ripristinare e realizzare di cui all'art. 14 del decreto legge 189 del 2016. Trattasi di norma da attuarsi nell'ambito delle risorse finalizzate al programma degli interventi nel loro complesso, che pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

lett. a) la possibilità per i Comuni e le Province interessate di predisporre ed inviare i progetti degli interventi al Commissario straordinario in luogo dei soggetti attuatori. Trattandosi di previsione di natura ordinamentale, la disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica;

lett. a bis) consente ai soggetti attuatori ed ai Comuni ed alla Province di provvedere alla predisposizione dei progetti delle c.d. opere pubbliche ed all'elaborazione degli atti di pianificazione e di programmazione urbanistica, sia tramite risorse interne, sia, in via residuale, mediante l'affidamento di incarichi a professionisti esterni. L'incarico al professionista esterno viene conferito all'esito di una procedura negoziata con almeno cinque professionisti iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 34 del decreto legge n. 189 del 2016.

lett. b) trattasi di modifica ordinamentale, che non comporta effetti finanziari negativi.

Comma 2-bis: prevede che gli interventi di delocalizzazione temporanea delle attività economiche e produttive sia effettuata nel territorio del medesimo comune di svolgimento delle attività ovvero, in caso di eccessiva onerosità, in altro comune previo assenso di entrambi gli enti locali interessati. Trattasi di norma procedurale che non comporta effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

Commi da 2-ter a 2-quiues: viene prevista un'autorizzazione di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2017 e di 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, per la gestione e il funzionamento del sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di migliorare i servizi resi all'utenza, con particolare riferimento ai territori colpiti dal sisma del 2016 e 2017. Ai relativi oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Comma 2-sexies: la disposizione è diretta a velocizzare e semplificare il procedimento amministrativo afferente l'attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici 2016 e del 2017 e consente ai proprietari, possessori, detentori delle chiese, ovvero delle Diocesi, site nei Comuni interessati di cui all'articolo 1, di procedere, contestualmente all'effettuazione degli interessi di messa in sicurezza finalizzati alla salvaguardia del bene culturale, alla realizzazione, secondo le modalità operative stabilite dalle ordinanze commissariali emesse ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2, di ulteriori interventi finalizzati alla riapertura, in tempi brevi, delle strutture ecclesiastiche per assicurare la continuità del culto e per dotare le comunità di spazi aggregazione. In luogo di tali interventi, qualora, per il perseguimento delle medesime finalità di messa in sicurezza e riapertura al pubblico, sia possibile porre in essere interventi di natura definitiva complessivamente più convenienti, dal punto di vista economico, dell'azione definitiva e di quella provvisoria di cui al precedente periodo, i soggetti suindicati sono, altresì, autorizzati a provvedervi previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni delle competenti strutture del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed il Turismo, secondo procedure previste nelle medesime ordinanze commissariali. Le chiese, oggetto della procedura di valutazione dei danni secondo la direttiva del 23 aprile 2015 recante l'aggiornamento della direttiva 12 dicembre 2013, relativa alle «Procedure per la gestione delle attività di messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenza, che presentano danni limitati e che possono essere riaperte in tempi brevi, saranno individuate dal Commissario Straordinario con ordinanza emessa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2, tenuto conto degli interventi ritenuti prioritari nell'ambito dei programmi definiti secondo le modalità previste dall'articolo 14, comma 9. Detti interventi saranno programmati dal Commissario nei limiti delle risorse disponibili. Inoltre, con riguardo ai beni immobili tutelati ai sensi degli articoli 10 e seguenti e dalla Parte Seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'inizio dei lavori è comunque subordinato al parere positivo rilasciato dalla Conferenza regionale istituita ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 come modificato dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229 e come successivamente sostituito dall'articolo 6, comma 1, lett. d) del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8.

Comma 2 septies: si prevede che la notificazione di ordinanze di demolizione e messa in sicurezza di beni privati possa avvenire mediante avviso pubblico in caso di rilevante numero di destinatari. Trattasi di norma procedurale che non comporta effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

ART. 2

(Ulteriori disposizioni urgenti in materia di strutture di emergenza)

I commi 1 e 2 hanno carattere procedimentale, disciplinando le modalità per l'affidamento dei contratti per le opere di urbanizzazione **primaria e secondaria** necessarie per l'installazione di tutte le tipologie di strutture temporanee attualmente previste dalle ordinanze adottate ai sensi dell'art. 5 della legge n. 225 del 1992 e successive modifiche. I commi 1 e 2, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che intervengono solo sulle procedure di affidamento e che gli oneri relativi all'effettuazione delle opere sono, in ragione delle ordinanze che le hanno previste, già stati posti a carico delle risorse per la gestione dell'emergenza. A tal fine sono infatti stati stanziati 160 milioni di euro a carico del Fondo per le Emergenze Nazionali (FEN), cui si aggiungono le risorse derivanti dall'anticipazione straordinaria disposta dall'Unione Europea rispetto ai fabbisogni e alle esigenze che sono stati rappresentati nell'istanza di accesso al Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea, nelle more della determinazione del contributo definitivo dell'Unione che avverrà nei tempi previsti dall'apposito regolamento.

Il comma 3 consente alle Regioni di riconoscere agli operatori economici che, con ordinanze di protezione civile, sono già stati autorizzati a realizzare autonomamente le urbanizzazioni necessarie al posizionamento di stalle, fienili o moduli abitativi specifici, un'anticipazione fino al 30% del valore del progetto presentato a tal fine. Restano fermi i limiti previsti nei provvedimenti citati. Anche in questo caso la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica essendo, tali costi, già stati posti a carico delle risorse disponibili sulle contabilità speciali di cui all'articolo 4 comma 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016.

Il comma 3-bis prevede che nell'ambito dei piani di ricostruzione dei comuni del cratere abruzzese diversi da L'Aquila, gli interventi di riqualificazione degli spazi pubblici e della rete viaria, nonché il miglioramento della dotazione di reti e sotto-servizi pubblici e la messa in sicurezza del sottosuolo nelle aree sottostanti i centri storici danneggiati o resi instabili dal sisma, sono consentiti e possono essere realizzati avvalendosi delle risorse destinate alla ricostruzione.

La proposta, che rappresenta comunque una facoltà, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto gli eventuali ulteriori interventi potranno essere, previa riprogrammazione dei piani per la ricostruzione, realizzati nell'ambito delle risorse ancora disponibili stanziata per la ricostruzione.

ART. 3

(Nuove disposizioni in materia di concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata)

La disposizione modifica l'art. 6 del decreto legge 189 del 2016 e introduce il comma 13-bis allo stesso articolo.

Lettera 0a) al comma 1 viene esteso il contributo per gli immobili distrutti anche agli impianti. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto si provvede nell'ambito delle risorse complessivamente disponibili per la ricostruzione privata.

Alla lettera b), con l'introduzione del comma 13-bis si precisa che il contributo previsto dall'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016, viene riconosciuto anche agli immobili distrutti o danneggiati ubicati nei comuni di cui all'articolo 1 comma 2, a condizione che venga dimostrato un nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata.

Commi da 1-bis a 1-quinquies: si prevede che le risorse provenienti dal Fondo di cui all'art.2 del decreto-legge n.74 del 6 giugno 2012 per la ricostruzione delle aree interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, nonché i contributi previsti dall'art.3-bis del decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012, destinati ad interventi appaltati ad imprese che hanno chiesto l'ammissione al concordato preventivo, siano erogati direttamente alle imprese subappaltatrici o ai fornitori con posa in opera incaricati dall'impresa subappaltatrice.

Trattandosi di disposizioni di carattere procedurale, le stesse non comportano effetti negativi per la finanza pubblica.

Comma 1-sexies: la disposizione, relativa ai contributi a seguito del sisma del 2012, disciplina il mancato recupero dei contributi già concessi ai sensi dell'art.3, comma 1, lettera c) del Protocollo d'intesa del 4 ottobre 2012 tra il Ministero dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle regioni Emilia -Romagna, Lombardia e Veneto, in caso di impossibilità a dare in locazione l'immobile a soggetti temporaneamente privi di abitazione per effetto degli eventi sismici del 2012. Trattandosi di contributi per la ricostruzione già concessi, la disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Commi da 1-septies a 1-novies: si prevede che l'accertamento dei contributi già erogati e non dovuti, relativi all'assistenza alla popolazione e connessi al sisma del 2012, costituisca titolo per l'iscrizione a ruolo degli importi corrisposti. Viene altresì previsto che le somme relative a contributi corrisposti e non dovuti, riscosse mediante ruolo, siano versate al bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la ricostruzione delle aree terremotate ai fini del trasferimento sulle contabilità speciali intestate ai Presidenti delle Regioni. Trattandosi di rifinalizzazione di risorse già destinate alla ricostruzione a seguito del sisma del 2012, le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 1-decies: si prevede che l'acquisto delle abitazioni equivalenti, in sostituzione dell'abitazione principale distrutta, ai sensi dell'art.3 comma 1, lettera a) del decreto legge n.39 del 28 aprile 2009, per le popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009, possa essere concesso solo all'interno dello stesso Comune. Trattandosi di disposizione di carattere procedurale, la stessa non comporta effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica

Comma 1-undecies: La disposizione estende al 2017 l'ambito temporale di applicazione dei finanziamenti previsti ai commi 1 e 2 dell'art. 24 del DL 189/2016, concessi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, fermo restando il limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro di cui al successivo comma 3, a valere sulle risorse disponibili sul Fondo crescita sostenibile. La norma prevede, inoltre, che, al fine di sostenere il ripristino ed il riavvio delle attività economiche già presenti nei territori dei Comuni colpiti dal sisma, per le finalità di cui al comma 1 sia riservato il 70% delle predette risorse. Dalla disposizione non derivano ulteriori oneri per la finanza pubblica.

ART. 4

(Adeguamento termini per la richiesta di contributi)

La norma amplia, anche in considerazione degli eccezionali eventi sismici verificatisi in data 18 gennaio 2017, i termini concessi ai privati per la realizzazione degli interventi di immediata esecuzione ammissibili a contribuzione, ai sensi dell' art. 8 comma 4 del decreto legge 189 del 2016 eliminando il riferimento nel predetto comma 4 alla data di entrata in vigore delle ordinanze commissariali e, dall'altro, individuando nel 31 luglio 2017 il termine ultimo entro il quale gli interessati possono adempiere all'obbligo di presentazione della documentazione necessaria ai fini della fruizione del contributo.

Si tratta di norma procedurale che non comporta effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica.

ART. 5

(Misure urgenti per il regolare svolgimento dell'attività educativa e didattica)

Il comma 1 modifica l'attuale articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 189 del 2016, introducendo alla lettera a), una ulteriore previsione in relazione alla elaborazione e approvazione di piani straordinari diretti ad assicurare il ripristino, per l'anno scolastico 2017-2018, per la ripresa ovvero per lo svolgimento della normale attività educativa e didattica in edifici scolastici nei comuni di cui all'articolo 1. La disposizione non comporta oneri poiché le predette attività vengono svolte senza alcun incremento della spesa di personale.

Inoltre, alla lett. b), si prevede la semplificazione delle procedure di affidamento degli appalti relativi alla realizzazione dei medesimi piani straordinari.

Comma 1-bis: La disposizione è diretta a disciplinare l'eventuale svolgimento dell'attività di progettazione, relativa ai piani di cui alla lettera a-bis) del secondo comma dell'articolo 14 del decreto legge n. 189 del 2016, da parte del personale assegnato alla struttura commissariale ed agli Uffici speciali per la ricostruzione. Prevedendosi l'utilizzo di risorse già previste a legislazione vigente, la disposizione non comporta effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

Commi 2, **2-bis** e 3 fissano delle condizioni per la validità dell'anno scolastico in corso.

Le predette disposizioni, di natura procedimentale, sono prive di effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

Comma 2-ter: viene assegnato un contributo all'Università di Teramo per la realizzazione di una nuova residenza studentesca, al fine di contrastare lo spopolamento studentesco a causa degli eventi sismici. All'onere, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 134 della legge 232 del 2016, relativa all'avvio delle attività di progettazione propedeutiche alla realizzazione delle strutture per il trasferimento dei dipartimenti scientifici dell'Università degli studi di Milano.

ART. 6

(Conferenza permanente e Conferenze regionali)

La norma interviene sull'articolo 16 del decreto legge n. 189 del 2016 prevedendo, **al comma 1, una rimodulazione della competenza della Conferenza permanente escludendo i compiti di direzione, di coordinamento e di controllo delle operazioni di ricostruzione che l'articolo 1, comma 5, e l'articolo 2 del decreto legge n. 189 del 2016 riservano alla cabina di coordinamento ed al Commissario straordinario.**

Inoltre, viene previsto l'inserimento delle Province, territorialmente competenti, tra gli Enti chiamati a partecipare alla Conferenza permanente ed alle Conferenze.

Trattandosi di disposizione procedurale, non comporta effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

I commi 3 e 4 prevedono la modifica delle competenze della Conferenza permanente e l'istituzione di apposite Conferenze regionali in luogo delle Commissioni paritetiche presso ogni Regione previste dal testo vigente.

Dalla norma in esame non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che alla sua attuazione si provvede nell'ambito delle risorse già previste, disponibili sulla contabilità speciale del Commissario straordinario.

ART. 7

(Disposizioni in materia di trattamento e trasporto dei materiali derivanti dagli interventi di ricostruzione)

Il comma 1 e il comma 2, lettera a) prevedono che la predisposizione e l'approvazione del piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di prima emergenza e ricostruzione oggetto del decreto legge n. 189 del 2016 sia a carico dei Presidenti delle regioni ivi indicate, in luogo del Commissario straordinario. Si tratta di un'attività che rientra nei compiti istituzionali delle Regioni, per le quali a legislazione vigente è già previsto che detti Enti provvedano alla redazione del piano di gestione dei rifiuti, pertanto sarà posta in essere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La lettera b) del comma 2 precisa al primo periodo che le aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani provvedono alla raccolta dei materiali di cui al comma 4, limitatamente a quelli insistenti su suolo pubblico, ovvero, nelle sole aree urbane, su suolo privato; **inoltre specifica che il trasporto di detti materiali avviene, tra l'altro, direttamente agli impianti di recupero (R13 e R5) se le caratteristiche delle macerie lo consentono**; la norma pertanto delimita la portata del comma 6 dell'articolo 28 del decreto legge n. 189 del 2009- e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La restante parte della lettera b) contiene disposizioni di carattere procedimentale, prive di ricadute sulla finanza pubblica; in particolare, l'attività di notificazione e di autorizzazione da parte del Comune rientra nella sua ordinaria attività amministrativa, pertanto non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

b-bis) si prevede che nell'ambito delle demolizioni e rimozione delle macerie di edifici storici e artistici deve essere assicurato ove possibile il recupero dei materiali e le conservazioni delle componenti identitarie. Trattandosi di disposizione procedurale, la stessa non comporta effetti finanziari negativi per la finanza pubblica

Le lettere c) e d) del comma 2 sostituiscono i riferimenti al Commissario straordinario con il Presidente della Regione; le attività ora previste in capo al Presidente della Regione (autorizzazione dell'utilizzo di impianti mobili, nonché fissazione delle modalità di rendicontazione dei quantitativi di materiali raccolti e trasportati e dei rifiuti gestiti dagli impianti di recupero e smaltimento) rientrano nelle attribuzioni istituzionali dell'Ente e, pertanto, dovrà provvedersi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La lettera c) presenta altresì disposizioni a carattere ordinamentale e organizzatorio, concernenti il procedimento di recupero dei flussi omogenei di rifiuti, che non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. **Inoltre si prevede che i rifiuti debbano essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente; si tratta di una norma a carattere ordinamentale, senza effetti finanziari.**

La lettera e) del comma 2 abroga il comma 10 dell'articolo 28 del decreto legge n. 189 del 2016, che prevedeva la costituzione da parte del Commissario straordinario del Comitato di indirizzo e pianificazione delle attività di rimozione dei rifiuti e della ricostruzione. Tale norma non comporta effetti finanziari; peraltro, il citato comma 10 già prevedeva che ai membri del Comitato non vengano corrisposti gettoni, compensi o altri emolumenti, comunque denominati; erano fatti salvi solo i rimborsi spese, sostenuti dalle Amministrazioni, che pertanto con l'abrogazione ora disposta non verranno più erogati.

La lettera e) bis disciplina, tra l'altro, la gestione dei materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016 o di altre opere provvisorie connesse all'emergenza, nonché le modalità di trasporto e deposito. Trattandosi di attività connesse alla gestione dell'emergenza, in particolare alla realizzazione delle strutture abitative (S.A.E.), ai relativi adempimenti si provvederà con le risorse destinate alla realizzazione delle suddette strutture, con oneri peraltro ridotti in ragione del fatto che i materiali di scavo non sono smaltiti come rifiuti, ma riutilizzati come sottoprodotti.

L'ordinamento europeo nel determinare i requisiti per la definizione dei sottoprodotti dispone che la sostanza o l'oggetto sarà ulteriormente utilizzata/o. Con la deroga introdotta si pospone solo temporalmente il momento in cui il produttore definisce l'effettivo utilizzo del materiale di scavo, in ragione della necessità di realizzare in tempi brevi le strutture abitative di emergenza, talché non emergono profili di contrasto con l'ordinamento europeo.

Il comma 2 bis, che fissa i termini di approvazione del piano di gestione delle macerie e dei rifiuti, riveste ha carattere ordinamentale e pertanto non comporta effetti per la finanza pubblica.

ART. 7-bis.

(Interventi volti alla ripresa economica)

La disposizione è volta a concedere contributi alle imprese del settore turistico, dei servizi connessi dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nelle province delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle quali sono ubicati i comuni di cui agli allegati 1 e 2, insediate da almeno 6 mesi, per favorirne la ripresa produttiva. I contributi vengono concessi alle imprese a condizione che le stesse abbiano registrato, nei sei mesi successivi agli eventi sismici, una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente.

Le modalità, i criteri e le procedure per la concessione e il calcolo dei contributi e il riparto delle risorse tra le Regioni interessate sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare nel rispetto del limite massimo di spesa indicato. Alla concessione dei contributi provvedono i vice Commissari.

L'onere recato dalla disposizione è pari al limite di spesa, indicato in 23 milioni di euro per l'anno 2017, e alla copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge n. 190 del 2014.

ART. 7-ter.

(Modifica all'articolo 26 del decreto-legge n. 189 del 2016).

La norma consente agli Enti parco del Gran Sasso e Monti della Laga e dei Monti Sibillini, per l'esercizio finanziario 2017, come per il 2016, di non applicare i limiti di spesa e di non effettuare il relativo riversamento in conto entrata del bilancio dello Stato per le seguenti disposizioni :

- commi 12 e 14 dell'articolo 6, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122;
- articoli 61 e 67 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Per il 2016, invero, l'articolo 26 del decreto legge n. 189/2016 ha escluso anche il versamento delle somme dovute in ragione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 141 e 142 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 che però nel 2017 non trova applicazione.

In sede di predisposizione del decreto legge n. 189/2016, ai fini della quantificazione dell'onere, partendo dalla quota complessiva che gli enti parco del Gran Sasso e dei Monti della Laga e dei Monti Sibillini erano annualmente tenuti a versare al conto entrata dello Stato, pari a 203.189, 03 euro, si è tenuto conto della quota già versata alla data di presentazione della proposta normativa poi inserita nel citato decreto legge n. 189/2016.

Pertanto, in tale sede, è stato indicato l'importo di 127.302,03 euro, pari alla differenza tra l'importo annuo dovuto e l'importo già versato dai due enti, in quanto a tale data i medesimi enti avevano già provveduto al versamento della quota parte per un importo di 75.887,00 euro.

Sommando i due importi, si ottiene l'importo di 203.189,03 euro. Di seguito si riporta una tabella riassuntiva degli oneri in argomento.

Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga			
Norme per i limiti di spesa da riversare allo Stato	Quota da versare a carico degli EPN	Versamenti effettuati al conto entrate dello Stato per il 2016	Importi di cui si chiede deroga al versamento e di cui necessita verifica per la copertura finanziaria per il 2016
Art.6 c. 21 D.L. n.78/2010	79.691,16		79.691,16
Art.67 D.L. 112/2008 (fondo produttività)	15.983,46		15.983,46
Art.61 c.da1 a6 D.L. 112/2008	61.016,00	61.016,00	
Art. 1 c. 142 L. 228/2012	12.071,00	12.071,00	
	a 168.761,62	c 73.087,00	e 95.674,62

Per la parte delle quote già versate al conto entrate dello Stato il Parco provvederà con risorse proprie di bilancio.

Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini			
Norme per i limiti di spesa da riversare allo Stato	Quota da versare a carico degli EPN	Versamenti effettuati al conto entrate dello Stato per il 2016	Importi di cui si chiede deroga al versamento e di cui necessita verifica per la copertura finanziaria per il 2016
Art.6 c. 21 D.L. n.78/2010	23.985,00		23.985,00
Art.67 D.L. 112/2008 (fondo produttività)	7.642,41		7.642,41
Art.61 c.da1 a6 D.L. 112/2008	1.800,00	1.800,00	
Art. 1 c. 142 L. 228/2012	1.000,00	1.000,00	
	b 34.427,41	d 2.800,00	f 31.627,41

Per la parte delle quote già versate al conto entrate dello Stato il Parco provvederà con risorse proprie di bilancio.

a+b	203.189,03	c+d	75.887,00	e+f	127.302,03
------------	-------------------	------------	------------------	------------	-------------------

Quota di cui si chiede deroga al versamento per il 2016	A	203.189,03	B	75.887,00	A-B	127.303,03
Quota di cui si chiede deroga al versamento per il 2017, al netto degli importi derivanti dall'art. 1, c. 142 L. 228/2012 (pari a 13.071 euro)	A	190.118,00	B	Nessun versamento è stato ancora effettuato per il 2017	A-B	190.118,00

Quindi, in relazione al 2017, sottraendo all'importo di euro 203.189,03 la somma di euro 13.071,03 relativa agli adempimenti previsti dalle disposizioni di cui ai commi 141 e 142 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012, che cessano di avere efficacia, ne discende che l'onere recato dalla presente disposizione è pari a euro 190.118 per il 2017.

Alla copertura finanziaria si provvede mediante riduzione dell'accantonamento per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sul fondo speciale di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

ART.8 (Legalità e trasparenza)

La disposizione prevede modifiche all'articolo 30 del decreto legge n. 189 del 2016.

La modifica di cui alla lettera a) non comporta effetti finanziari negativi essendo volta a specificare le modalità di trasferimento delle risorse già previste dal vigente comma 4 dell'articolo 30 del decreto legge n. 189 del 2016.

Le modifiche di cui alla lettera b) sono finalizzate, in particolare, ad armonizzare il presidio di legalità rafforzato, introdotto con l'obbligo di iscrizione all'Anagrafe per la realizzazione degli interventi di ricostruzione, con i principi del diritto comunitario e interno in materia di libera concorrenza e non discriminazione nell'affidamento degli appalti pubblici. Le modifiche di cui alla lettera c) sono finalizzate da un lato a chiarire che sono iscritti di diritto all'Anagrafe non solo gli operatori economici iscritti entro i tre mesi antecedenti all'entrata in vigore del decreto legge n. 189/2016 ma anche quelli iscritti dopo l'entrata in

vigore del medesimo decreto, dall'altro a precisare che è indispensabile presentare la domanda di iscrizione all'Anagrafe per vedersi riconosciuta l'iscrizione di diritto.
Trattandosi di disposizioni aventi natura procedurale le stesse non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 9

(Disciplina del contributo per le attività tecniche per la ricostruzione pubblica e privata)

La disposizione modifica i commi 4, 5 e 7 dell'art. 34 del decreto legge 189 del 2016.

In particolare, al comma 1, lett. a) si modifica il comma 4 del predetto articolo 34, estendendo il regime di incompatibilità **al** direttore dei lavori **che** non deve avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici, quali quelli di legale rappresentante, titolare, socio, direttore tecnico, con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, **né rapporti di** coniugio, di affinità o comunque da rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76.

Trattasi di norma procedurale che non comporta oneri per la finanza pubblica.

La successiva lett. b) sostituisce il comma 5 del predetto articolo 34, prevedendo un aumento della percentuale massima del contributo riconosciuto per l'espletamento delle prestazioni tecniche, attualmente pari al 10%, incrementabile del 2%.

In particolare, si prevede la possibilità: a) di aumentare, fino al 12,5%, l'entità del contributo per le prestazioni tecniche relative a lavori di importi inferiori a euro 500.000,00 e di ridurre al 7,5% l'entità del contributo massimo per le prestazioni tecniche relative a lavori di importi superiori a euro 2.000.000,00, in quanto, tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di tariffe professionali, la percentuale del 10% potrebbe rappresentare una c.d. sovracompensazione rispetto all'attività complessivamente richiesta ai professionisti.

Si tratta di norme che non determinano nuovi o maggiori oneri rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, tenuto conto che le spese per le attività tecniche sono già previste a carico delle risorse del Commissario straordinario, che provvederà a disciplinare il contributo massimo con le ordinanze commissariali di cui all'art. 2, comma 2 del decreto legge 189 del 2016.

Infine, la lett. c), di modifica del comma 7 del predetto articolo 34, precisa che i criteri dettati per evitare le concentrazioni di incarichi non si dettano per gli interventi privati di immediata esecuzione. La disposizione di natura ordinamentale non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della funzione pubblica.

ART. 9-bis.

(Indennità di funzione)

Si prevede che al sindaco e agli assessori dei comuni interessati dal sisma del 2016, con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, possa essere attribuita, per la durata di un anno, l'indennità di funzione prevista per la classe di comuni con popolazione compresa tra i 10.001 e i 30.000 abitanti, con oneri a carico del bilancio comunale.

La disposizione non determina effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto non viene meno l'obiettivo stabilito ai fini del pareggio di bilancio e gli enti interessati, pertanto, dovranno compensare l'eventuale aggravio di onere a carico dei propri bilanci con una corrispondente riduzione di altra voce di spesa o un incremento di una voce di entrata, al fine di conseguire il predetto obiettivo.

ART. 10

(Sostegno alle fasce deboli della popolazione)

Con il provvedimento in esame si introduce per i nuclei familiari residenti nei Comuni interessati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 una misura di sostegno al reddito volta a garantire il trattamento economico connesso al SIA, recentemente introdotto su scala nazionale, a tutti i nuclei familiari in possesso di un ISEE o ISEE corrente, opportunamente modificato per tener conto degli eventi sismici e dell'impatto sul valore del patrimonio immobiliare, pari o inferiore a 6.000 euro.

Per le stime dei beneficiari si è potuto far riferimento alle dichiarazioni a fini ISEE (DSU) relative all'annualità 2016. Nel caso di nuclei che abbiano presentato più dichiarazioni ISEE nel corso dell'anno, è stata selezionata l'ultima DSU. Il campione su cui sono state effettuate le elaborazioni, poi riportate all'universo, è relativo a circa il 2% della popolazione ISEE, per un totale di 765 nuclei familiari e 2.427 componenti nel complesso. Riportati all'universo, si tratta di circa 35 mila nuclei per oltre 110 mila persone, corrispondenti al 19% della popolazione del cratere.

In tabella si indicano il numero dei nuclei familiari con ISEE pari o inferiore a 6.000 euro ed anche, in prima approssimazione, le risorse necessarie su base annuale per l'erogazione del beneficio economico connesso al SIA. L'ISEE di tali nuclei familiari è stato ricalcolato azzerando prudenzialmente l'intero patrimonio immobiliare.

	Nuclei con 1 componente	Nuclei con 2 componenti	Nuclei con 3 componenti	Nuclei con 4 componenti	Nuclei con 5 o più compon.	Totale
Nuclei beneficiari (migliaia)	3,5	2,0	2,3	2,3	2,3	12,5
Risorse (milioni)	3,4	3,8	6,8	9,0	10,8	33,8

L'ammontare del beneficio economico connesso al SIA sta per essere incrementato, sulla base dello schema di decreto attuativo della misura nel 2017 in via di definizione, di 80 euro per le famiglie monoparentali (nuclei composti esclusivamente da genitore solo e figli minorenni ai sensi della disciplina ISEE). Si tratta nel cratere di circa 500 nuclei, per un incremento della spesa di poco meno di 500 mila euro su base annua.

La misura proposta comporterebbe pertanto una spesa complessiva di poco meno di 35 milioni di euro.

L'ammontare specificato non include – per costruzione – le famiglie che, pur avendo una condizione economica tale da avere un ISEE inferiore a 6.000 euro, non hanno richiesto l'indicatore nel 2016. In via prudenziale, pertanto, si ritiene necessario ipotizzare margini di spesa superiori rispetto a quanto sopra stimato, in un ordine del 20%. Sotto tale ipotesi, il totale della spesa sale a 41 milioni di euro.

All'onere derivante dal presente articolo, pari a 41 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

ART. 10-bis

(Disposizioni in materia di assistenza farmaceutica)

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si prevede che le regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, al fine di superare eventuali criticità connesse alla distribuzione dei farmaci alla popolazione, con particolare riferimento ai comuni con meno di 3000 abitanti, predispongano, senza nuovi o maggiori oneri, un piano straordinario di erogazione dei farmaci da presentare al Comitato permanente per l'erogazione dei LEA, che si esprime in merito entro il 15 maggio 2017. Per le regioni sottoposte a Piano di rientro dai deficit sanitari, tale piano straordinario è oggetto di verifica nell'ambito del medesimo Piano di rientro.

ART. 11

(Disposizioni urgenti in materia di adempimenti e versamenti tributari e ambientali)

Comma 01: prevede che le imprese aventi sede nei Comuni del cratere possano, in ragione della perdita dei dati causata dagli eventi sismici, dichiarare alle autorità competenti la mancata presentazione della comunicazione annuale prevista dagli articoli 189, commi 3 e 4, e 220, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dall'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, limitatamente all'anno 2017. Inoltre per i soggetti ricadenti nei territori colpiti dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017 i termini per la medesima presentazione del modello unico sono prorogati al 31 dicembre 2017. Si tratta di una norma ordinamentale e procedimentale, priva di effetti sulla finanza pubblica.

Le disposizioni di cui al comma 1 modificano l'articolo 48 del D.L. n. 189/2016 relativamente ai termini di sospensione previsti a favore dei territori del centro Italia colpiti dai recenti eventi sismici.

In particolare, la lettera a), precisa i termini di decorrenza delle agevolazioni di cui all'art. 48 del D.L. 189/2016: non si rilevano ulteriori oneri finanziari rispetto a quanto indicato nella relazione tecnica finale del provvedimento originario. Anche la modifica di cui alla lettera c), non comporta ulteriori oneri finanziari rispetto a quanto indicato nella relazione tecnica del D.L. n. 189/2016.

La disposizione di cui alla lettera b) precisa che la sospensione delle ritenute operate dai sostituti di imposta (comma 1-bis dell'art. 48 del D.L. 189/2016) si applica anche nel caso in cui il sostituto di imposta non sia domiciliato nei comuni indicati negli allegati 1 e 2 del citato D.L. 189/2016; viene inoltre disposto l'estensione al 30 novembre 2017 dell'applicazione del predetto comma. In coerenza con quanto già indicato nella relazione tecnica del comma 1-bis (modificato) non si rilevano minori entrate per l'anno 2017.

La lettera c-bis) prevede che le persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei Comuni di cui all'articolo 1 del D.L. n. 189/2016 sono esentate dal pagamento, oltre che dell'imposta di bollo, anche dell'imposta di registro per le istanze, i contratti ed i documenti presentati alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2017 esclusivamente per quelli in esecuzione di quanto stabilito dalle ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legge n. 189 del 2016. La disposizione si configura come rinuncia a maggior gettito.

Viene altresì disposto (lettere d ed e) che il termine di sospensione, di cui all'art. 48, comma 10, del D.L. n. 189/2016 sia differito dal 30 settembre 2017 al 30 novembre 2017 e che la restituzione dei tributi sospesi avvenga entro il 16 dicembre 2017 senza sanzioni e interessi. Si prevede inoltre la facoltà di disciplinare il versamento delle sole ritenute non operate, ai sensi del comma 1-bis, con decreto ministeriale da emanarsi ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, della legge n. 212/2000 nei limiti delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 430 della legge n. 208/2015 e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Inoltre viene previsto (lettere f e g) che il termine di sospensione, di cui all'art. 48, comma 10, del D.L. n. 189/2016 sia differito dal 30 settembre 2017 al 30 novembre 2017 e che la restituzione dei tributi sospesi avvenga entro il 16 dicembre 2017 senza sanzioni e interessi. Al riguardo, considerata la previsione di restituzione dei tributi sospesi entro il corrente anno non si rilevano effetti in termini di minori entrate tributarie rispetto a quanto previsto a legislazione vigente.

Relativamente alla disposizione in materia di canone radiotelevisivo (lettera f) non si stimano effetti in coerenza con quanto già indicato nella relazione tecnica del D.L. n. 189/2016 e considerato anche la portata alquanto limitata della disposizione.

Per quanto concerne la lettera g-bis), la stessa ha carattere procedurale e non si rilevano effetti finanziari.

Il successivo comma 3 dispone che per il pagamento dei tributi sospesi fino al 30 novembre 2017, nonché per i tributi dovuti dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2017, i soggetti interessati, titolari di reddito di

impresa e di reddito di lavoro autonomo nonché esercenti attività agricole, possono chiedere agli Istituti di credito un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato, da erogare il 30 novembre 2017.

Tale finanziamento può essere inoltre richiesto dagli stessi soggetti anche per il pagamento dei tributi dovuti dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 con versamento di quanto dovuto entro il 16 dicembre 2018. Al riguardo non si rilevano effetti finanziari in termini di minori entrate per l'anno 2018 considerato che il versamento avviene entro il medesimo anno.

Per la valutazione degli effetti connessi al finanziamento in esame si stima che l'importo potenzialmente interessato ammonta a 501,3 milioni di euro per l'anno 2017 ed a 300 milioni di euro per l'anno 2018. Tale quantificazione si basa sull'andamento del gettito tributario relativo al territorio interessato dal sisma, tenendo anche conto degli importi comunque introitati durante il periodo della sospensione.

In particolare, per l'anno 2017 la stima è effettuata considerando il gettito 2017 relativo ai titolari di reddito impresa e lavoro autonomo (circa 300 milioni di euro su base annua) e l'importo (201,3 milioni di euro) relativo alla sospensione per l'anno 2016, indicato nella relazione tecnica al D.L. n. 189/2016 e da restituire nel 2017 secondo quanto previsto a legislazione vigente.

Per l'anno 2018 si tiene conto unicamente della stima dei tributi relativi ai titolari di reddito d'impresa e di reddito di lavoro autonomo nonché degli esercenti attività agricole fino al 31 dicembre 2018.

Ciò posto, tenendo conto dei dati relativi alla stipula di mutui per il pagamento di tributi, prevista dall'articolo 11, commi 7 e ss., del d.l. 174 del 2012, per i soggetti danneggiati dal sisma che ha colpito le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel 2012 – per i quali è risultato un tiraggio complessivo inferiore al 15% del plafond previsto dalla norma (6 miliardi di euro) - ed applicando in ogni caso un'ipotesi prudenziale nell'ordine del 60% di effettivo utilizzo dello strumento del finanziamento agevolato da parte dei potenziali beneficiari per i tributi relativi al 2017, si stima un onere in termini di fabbisogno di 380 milioni di euro per l'anno 2017.

Per l'anno 2018, applicando gli stessi criteri di cui sopra è possibile stimare un onere in termini di fabbisogno di cassa per l'anno 2018 di 180 milioni di euro.

Il comma 10 prevede la modifica dell'art. 6, del decreto legge n. 193 del 2016, in particolare:

- a) **la modifica del comma 2: la scadenza del termine per presentare la dichiarazione di definizione agevolata viene prorogata al 21 aprile 2017 (in precedenza 31 marzo 2017);**
- b) **la modifica del comma 3: il termine entro il quale l'agente della riscossione comunica ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione è spostato al 15 giugno 2017 (in precedenza 31 maggio 2017).**

La proroga dei termini e delle scadenze stabiliti dai commi 2 e 3 dell'art. 6 del D.L. n. 193 del 2016, potrebbe favorire ulteriormente l'adesione dei cittadini interessati all'istituto definitorio e non comporta riflessi negativi sulle stime di gettito da definizione agevolata, atteso che non vengono modificate le scadenze delle rate nelle quali il debitore può eseguire il versamento delle somme dovute a seguito della definizione.

La correlata proroga di un anno dei termini e delle scadenze proposti a favore dei soggetti terremotati è in sostanza l'adeguamento ai nuovi termini della proroga annuale già contenuta nel comma 13-ter dell'art. 6.

Con riferimento **alla lettera c) (introduzione del comma 13-ter)**, sulla base dei dati forniti dall'Agenzia delle entrate si evidenzia che l'incasso atteso a legislazione vigente è di circa 29 milioni di euro, di cui circa 20 milioni di euro nel 2017 e 9 milioni di euro nel 2018. Considerando gli effetti dello slittamento di un anno si hanno i seguenti effetti finanziari (in milioni di euro):

	2017	2018	2019
gettito atteso per cartelle 2017 (A)	20	9	0
effetto sospensione notifiche cartelle (B)	0	20	9
Differenze (C) = (B) – (A)	-20	+11	+9

A compensazione dei predetti oneri in termini di fabbisogno di cassa, si prevede che sia disposto un versamento pari a 380 milioni di euro per l'anno 2017 e a 180 milioni di euro per l'anno 2018 dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali e dal Gestore dei Servizi Energetici su conti correnti fruttiferi appositamente aperti presso la tesoreria centrale remunerati secondo il tasso riconosciuto sulle sezioni fruttifere dei conti di tesoreria unica, delle somme gestite presso il sistema bancario. I relativi interessi passivi sono quantificati in 0,190 milioni di euro per l'anno 2017 e 0,280 milioni di euro a decorrere dal 2018.

Gli effetti in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno connessi alla concessione dei finanziamenti agevolati sono stati stimati in 51,7 milioni di euro per l'anno 2018. Gli effetti in termini di indebitamento netto connessi alla concessione dei finanziamenti agevolati sono stati stimati in 7,02 milioni di euro per l'anno 2017, in 10,34 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, in 8,94 milioni di euro per l'anno 2020, in 6,87 milioni di euro per l'anno 2021, in 4,80 milioni di euro per l'anno 2022, in 2,21 milioni di euro per l'anno 2023, in 0,94 milioni di euro per l'anno 2024 e in 0,25 milioni di euro per l'anno 2025, sulla base delle modalità di registrazione degli interessi in contabilità nazionale, che prevedono la loro maturazione costante nel tempo, per l'intera durata del finanziamento.

Il comma 12 prevede l'incremento di 8,72 milioni di euro per l'anno 2019 del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

Il comma 13 dispone che alla copertura degli oneri di cui ai commi 5, 10, 11 e 12, pari a 20,190 milioni di euro per l'anno 2017, a 51,98 milioni di euro per l'anno 2018, a 9 milioni di euro per l'anno 2019 e a 0,280 a decorrere dall'anno 2020, e, per la compensazione in termini di solo indebitamento netto, pari a 7,02 milioni di euro per l'anno 2017, a 10,34 milioni di euro per l'anno 2019, a 8,94 milioni di euro per l'anno 2020, a 6,87 milioni di euro per l'anno 2021, a 4,80 milioni di euro per l'anno 2022, a 2,21 milioni di euro per l'anno 2023, a 0,94 milioni di euro per l'anno 2024 e a 0,25 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

- a) quanto a 20,19 milioni di euro per l'anno 2017, a 20,98 milioni di euro per l'anno 2018 e a 0,28 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
- b) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
- c) quanto a 7,02 milioni di euro per l'anno 2017, a 10,34 milioni di euro per l'anno 2019, a 8,94 milioni di euro per l'anno 2020, a 6,87 milioni di euro per l'anno 2021, a 4,80 milioni di euro per l'anno 2022, a 2,21 milioni di euro per l'anno 2023, a 0,94 milioni di euro per l'anno 2024 e a 0,25 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189.
- d) quanto a 11 milioni di euro per l'anno 2018 e a 9 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 10.

La disposizione di cui al comma 14 differisce il termine entro il quale devono essere adottati dagli enti territoriali i provvedimenti con i quali gli stessi disciplinano la procedura di definizione agevolata di cui all'art. 6-ter del D. L. n. 193 del 2016, prevista per la cosiddetta "rottamazione" degli atti di ingiunzione fiscale. In coerenza con quanto già valutato in sede di introduzione dell'articolo 6-ter, comma 1, del DL n. 193/2016, alla disposizione in esame non si ascrivono effetti trattandosi di una facoltà degli enti territoriali. Infine, il comma 15 prevede un meccanismo volto ad assicurare il reintegro del Fondo per interventi strutturali di politica economica, in misura corrispondente alla differenza tra la spesa autorizzata e le risorse effettivamente utilizzate.

ART. 11-bis

(Applicazione dell'addizionale al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica prevista dall'articolo 205, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai comuni colpiti da eventi sismici del 2016 e 2017)

La disposizione in esame prevede per i comuni indicati dagli allegati 1 e 2 del D.L. n. 189/2016 la non applicazione dell'addizionale del tributo di conferimento in discarica di cui all'art.205, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006. Trattandosi di un'addizionale applicabile eventualmente solo in caso di non raggiungimento di livelli minimi di raccolta differenziata di rifiuti urbani, peraltro non verificabile considerata la criticità connessa all'evento sismico, alla presente proposta non si ascrivono effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

ART. 11-ter.

(Piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti)

Con la disposizione, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, previo accordo con l'Associazione bancaria italiana e con le associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori, concordano misure che consentano l'allungamento del piano di ammortamento di prestiti contratti dalle famiglie, dalle micro e piccole e medie imprese, ubicate nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 189 del 2016, mediante la sospensione per 12 mesi del pagamento delle quote capitale delle rate dei mutui e dei finanziamenti in essere alla data del 24 agosto 2016, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 12

(Prosecuzione delle misure di sostegno al reddito)

La disposizione estende l'operatività della Convenzione stipulata in data 23 gennaio 2017 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria anche all'anno 2017. Viene specificato che resta fermo l'ambito di riconoscimento delle misure così come definito dall'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 189 del 2016. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che la stessa trova applicazione fino all'esaurimento e nel limite delle risorse disponibili, ripartite tra le Regioni ai sensi della Convenzione stessa, relativamente alle misure di cui all'articolo 45 comma 1 del decreto-legge n. 189 del 2016.

ART. 13

(Svolgimento da parte dei tecnici professionisti dell'attività di redazione della Scheda Aedes)

La norma è finalizzata a consentire, con l'esclusione delle ipotesi disciplinate dall'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 422 del 2016, lo svolgimento da parte dei tecnici professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali e nell'elenco speciale di cui all'art. 34 del decreto legge n. 189 del 2016, abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale nell'ambito dell'edilizia, dell'attività di compilazione della scheda Aedes secondo le modalità stabilite nelle ordinanze commissariali.

Inoltre, al comma 3, viene specificato, coerentemente con le previsioni contenute nelle ordinanze commissariali n. 10 del 19 dicembre 2016 e n. 12 del 9 gennaio 2017, la natura di spese tecniche, ammissibili a contribuzione ai sensi dell'art. 34 del decreto legge n. 189 del 2016, del compenso dovuto al professionisti per l'attività di redazione della scheda Aedes.

Viene altresì prevista la possibilità di riconoscere un contributo al professionista, incaricato dell'attività di redazione della scheda Aedes, anche qualora l'edificio sia classificato come agibile. In tal caso, il contributo viene riconosciuto al professionista a valere sulle risorse iscritte nelle contabilità speciali, intestate ai Presidenti delle Regioni - Vicecommissari di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016 e pertanto la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 4, in considerazione della necessità di accelerare lo svolgimento delle verifiche di agibilità post-sismica degli edifici e delle strutture interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 attraverso la compilazione della scheda AeDES, di cui all'art. 10 del DPCM 8 luglio 2014, viene precisato che, con riguardo a detta attività, non rilevano i limiti quantitativi all'assunzione degli incarichi previsti dai commi 6 e 7 del medesimo articolo 34 e dettagliati nelle ordinanze commissariali.

I commi 4-bis e 4-ter , a causa della pressante esigenza rilevata nella gestione della recente emergenza sismica, sono finalizzati a consolidare il contingente dei tecnici abilitati alla predisposizione delle schede Aedes per garantire il più elevato standard professionale e sono volti al perfezionamento dell'attività formativa già posta in essere negli anni precedenti. L'organizzazione dei corsi, che continueranno ad essere realizzati nel quadro delle attività istituzionali degli Enti individuati, con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sarà integrata nella imminente azione di riordino del Servizio nazionale di protezione civile.

ART. 14

(Acquisizione di immobili ad uso abitativo per l'assistenza della popolazione)

La disposizione consente alle quattro Regioni di provvedere all'acquisizione, a titolo oneroso, di unità immobiliari disponibili, **prioritariamente nei territori ricadenti all'interno del cratere e nei territori dei comuni confinanti con il perimetro del cratere**, che risultino agibili e in regola con le vigenti normative edilizie e antisismiche, allo scopo di impiegarle come soluzione alternativa alla realizzazione delle Strutture Abitative di Emergenza (SAE) previste dall'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 394/2016, alla contribuzione per l'autonoma sistemazione e alle altre misure abitative temporanee previste dalle ordinanze di protezione civile.

Si tratta di una misura chiaramente orientata a limitare l'uso e le trasformazioni del suolo (riducendo il numero di S.A.E.) e ad agevolare la più rapida soluzione al disagio abitativo delle popolazioni interessate. L'onere relativo è ricondotto alle risorse finanziarie stanziare per la gestione dell'emergenza nelle quattro Regioni ai sensi delle delibere del Consiglio dei Ministri richiamate nella premessa al decreto-legge, in quanto trattasi di misura alternativa ad altre, già definite.

Allo scopo di assicurare il necessario monitoraggio delle attività che verranno realizzate nell'ambito della disposizione di cui trattasi, le proposte di acquisizione, con valutazione di congruità, ai sensi del comma 3, saranno sottoposte, **ai soli fini dell'assunzione della spesa a carico della gestione emergenziale**, alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, al fine della valutazione della soluzione economicamente più vantaggiosa tra le diverse opzioni, incluse le strutture abitative d'emergenza (SAE).

ART. 15

(Disposizioni per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche)

I commi 1 e 2 sono volti a garantire un sostegno concreto alle imprese zootecniche site nelle aree colpite dagli eventi sismici. Infatti, il comparto produttivo maggiormente danneggiato dagli eventi sismici di agosto e ottobre 2016 è sicuramente quello zootecnico; gli allevamenti danneggiati sono circa 3.000, in favore dei

quali sono state adottate le misure d'emergenza necessarie a consentire il ricovero degli animali, l'alimentazione e la mungitura, e per proseguire l'attività produttiva, oltre agli alloggi temporanei, per gli allevatori che non possono allontanarsi dai loro animali.

In totale, le aziende zootecniche che operano nei territori dei 131 Comuni colpiti dal sisma nelle quattro Regioni interessate (Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche), sono quasi 8.500, con circa 250.000 capi, dei quali 57.518 bovini e 153.851 ovini, che esigono un aiuto immediato, già autorizzato dall'articolo 21, comma 4 bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, in attesa della messa a punto del programma strategico condiviso dalle Regioni interessate e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di ampio respiro e di sviluppo pluriennale, previsto dal comma 4 del citato articolo 21.

Si ricorda che il Regolamento delegato (UE) n. 2016/1613 della Commissione ha stanziato per lo Stato italiano euro 20.942.300 finalizzati ad un aiuto eccezionale di adattamento per i produttori di latte e gli allevatori di altri settori zootecnici, ad esclusione del settore equino; tale aiuto si è concretizzato in specifiche misure di sostegno, ciascuna finanziata dal riparto dell'importo di euro 20.942.300, cui deve essere sommata una cifra di pari importo di quota nazionale, ai sensi dell'articolo 2 dello stesso Regolamento.

Complessivamente, quindi, ad oggi il pacchetto di misure a sostegno del settore zootecnico, prevede euro 41.884.600, riservando circa 13,5 milioni di euro alle imprese zootecniche delle zone colpite dal sisma, con esclusione, come già ricordato, di quelle equine.

Tabella – Pacchetto di misure a sostegno del settore zootecnico – Quota UE + quota nazionale al 100%

Numero misura	Descrizione misura	Importo
1	Sostegno al latte bovino in zone montane	14.000.000
2	Sostegno allevamento bovino zone soggette a sisma	10.000.000
3	Sostegno allevamenti ovi caprini	6.000.000
4	Sostegno allevamenti ovi caprini zone soggette a sisma	2.000.000
5	Sostegno aziende suinicole	8.384.600
6	Sostegno aziende suinicole zone soggette a sisma	1.500.000
Totale		41.884.600

Inoltre, la Commissione europea con una modifica all'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 2016/1613, in corso di adozione, consente allo Stato italiano di destinare un sostegno supplementare per le misure adottate, in favore delle imprese delle zone terremotate, fino ad un massimo del 200 % (e non più del 100%) dell'importo assegnato.

Ciò premesso, la proposta di articolo autorizzata la spesa di 20.942.300 per l'anno 2017 (pari all'ulteriore 100% in fase di autorizzazione da parte della Ue) in favore del comparto bovino, ovino e suino delle Regioni colpite dal terremoto dall'agosto 2016, per effetto come detto dell'incremento del 100 per cento della quota nazionale del richiamato sostegno supplementare e fino a 2.000.000 di euro, sempre per l'anno 2017, destinati specificatamente al settore equino delle stesse zone, estraneo al sostegno di cui al Regolamento 2016/1613.

In questo caso, il sostegno in favore del settore equino sarà concesso nel rispetto del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

Come concordato con le regioni interessate, l'aiuto immediato sarà erogato dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura AGEA, utilizzando le risorse messe a disposizione dal Fondo di rotazione IGRUE, che saranno ristorate entro il 31 dicembre **2018** dalle Regioni, con le risorse rese disponibili dallo Stato con l'assunzione, in proprio, della quota di cofinanziamento regionale per la programmazione 2014 – 2020, ai sensi dell'articolo 21, comma 4 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Il comma 3, al fine di agevolare le imprese localizzate nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, prevede, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, di dare priorità nella

concessione delle agevolazioni disposta ai sensi dell'articolo 10-*quater*, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, al finanziamento dei progetti proposti da tali imprese per gli anni 2017 e 2018.

Le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 consentono di attivare le misure compensative del Fondo di solidarietà nazionale in deroga alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, ai sensi del quale gli interventi compensativi finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole, che hanno subito danni a causa di eventi atmosferici eccezionali possono essere attivati esclusivamente nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano assicurativo agricolo annuale.

La norma si rende necessaria perché gli eventi considerati, pur risultando assicurabili per la totalità delle colture vegetali e per alcune strutture maggiormente sensibili a tali eventi, quali le serre e gli impianti produttivi, nelle aree maggiormente colpite dalle avversità segnalate gli strumenti assicurativi agevolati sono scarsamente utilizzati dagli agricoltori i quali, in caso di eventi eccezionali, come la recente nevicata con forte abbassamento temperature, non potendo contare sui risarcimenti assicurativi, rischiano di vedere compromessa la possibilità di ripresa economica e produttiva dell'attività.

Per garantire la copertura finanziaria di tali interventi, viene previsto l'incremento della dotazione del Fondo di solidarietà nazionale di 15 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Commi 4-bis a 4-*quater*: La disposizione prevede la possibilità di concedere dei contributi in favore delle imprese danneggiate da eventi atmosferici nel mese di gennaio 2017, ai fini della riduzione degli interessi maturati sulle rate delle operazioni di credito agrario sospese ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. La disposizione si applica nel limite di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2017, sulla base di criteri e modalità che saranno stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Al relativo onere, pari a 1 milione di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo Speciale di parte corrente, parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Articolo 15-bis.

(Contratti di sviluppo nei territori colpiti dagli eventi sismici)

La disposizione prevede che le istanze di agevolazioni ai sensi dell' art. 43 del DL 112/2008 avanzate ai fini della sottoscrizione di contratti di sviluppo da realizzarsi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, vantano una priorità nell'esame delle istanze stesse. I progetti di sviluppo predetti sono oggetto di specifici accordi di programma tra Ministero dello Sviluppo economico, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa – Invitalia, l'impresa proponente, la Regione cofinanziante e le altre amministrazioni eventualmente coinvolte.

La norma è di carattere ordinamentale e quindi non ha effetti sui saldi di finanza pubblica.

ART. 16

(Proroga di termini in materia di modifiche delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti)

La disposizione in esame contempla l'adozione di misure urgenti e dilatorie per garantire il funzionamento degli uffici giudiziari delle sedi circoscrizionali dei tribunali di L'Aquila e di Chieti, la cui soppressione era stata prevista dalla nuova mappa dettata dalla riforma della geografia giudiziaria di cui al Decreto Legislativo n. 155 del 2012. Tale circostanza è finalizzata a non aggravare, sul versante del funzionamento degli uffici giudiziari, l'attività svolta nei predetti Tribunali laddove, nell'attuale contesto di criticità complessiva del territorio regionale, si desse attuazione, anche per i citati tribunali abruzzesi, alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie insistenti sul territorio regionale, pervenendo alla soppressione dettata dalla riforma legislativa varata nel 2012.

A tal proposito si rappresenta che allo stato attuale gli uffici giudiziari delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e di Chieti sono funzionanti ed operative e continueranno ad esserlo sino al 2018 in virtù della proroga concessa con il D.L. 150/2013 e secondo le previsioni contenute nella norma in esame, sino al 13 settembre 2020.

Dal punto di vista finanziario, si evidenzia che gli effetti relativi ai risparmi di spesa per il funzionamento degli uffici giudiziari in questione, derivanti dall'applicazione delle disposizioni in materia di revisione delle circoscrizioni giudiziarie, sono stati già recepiti complessivamente nel bilancio del Ministero della giustizia, in applicazione del D.L. 95/2012, nella misura di euro 30 milioni per l'anno 2012 e di euro 70 milioni a decorrere dall'anno 2013.

Pertanto il prolungamento del differimento dell'applicazione delle disposizioni delle revisioni delle circoscrizioni giudiziarie per i circondari de L'Aquila e Chieti potrebbe determinare il venir meno dei risparmi di spesa annuali per le spese di funzionamento stimate prudenzialmente nella misura di 2 milioni di euro all'anno.

A tale riguardo si provvede mediante specifica copertura finanziaria pari ad euro a 500.000 per l'anno 2018 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale diparte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

ART. 17

(Disposizioni in tema di sospensione di termini processuali)

Vengono disciplinati una serie di aspetti organizzativi e procedurali, al fine di garantire il pieno svolgimento delle funzioni giudiziarie a garanzia dei cittadini e degli Enti che siano direttamente coinvolti dagli esiti degli eventi sismici la possibilità di vedersi applicata la normativa sulla sospensione delle attività giudiziarie, assicurando al contempo il regolare svolgimento dell'attività stessa nei confronti di coloro che non sono stati colpiti dall'evento e a condizione che l'ufficio giudiziario non abbia sede in un Comune direttamente interessato dal sisma e risulti pertanto inagibile.

L'inclusione, nell'elenco 2, di alcuni comuni di grandi dimensioni può comportare un effetto espansivo delle misure di sospensione delle attività giudiziarie anche al di là delle effettive esigenze connesse alla tutela giudiziaria.

La proposta normativa, dunque, è tesa a raggiungere la finalità di assicurare il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria escludendo, dal richiamo ai Comuni di cui all'allegato 2, i Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata Fabiano e Spoleto, per i quali è previsto il descritto rimedio da valere caso per caso o a condizionare l'operatività degli effetti sospensivi dei termini processuali e di differimento dell'attività giudiziaria al deposito, presso l'ufficio giudiziario interessato di una autodichiarazione nella quale si dà atto che la parte o il suo difensore abbiano subito in concreto danni che impediscono il regolare svolgimento dell'attività difensiva.

La proposta normativa in esame non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica trattandosi comunque di adempimenti di natura istituzionale, da attuarsi con le ordinarie risorse disponibili a legislazione vigente.

ART. 17-bis.

(Sospensione di termini in materia di sanità).

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si prevede che ai comuni del cratere sismico dell'Aquila del 2009 e a quelli colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 non si applichino, per i successivi trentasei mesi a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni del regolamento con cui sono stati fissati gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera.

Inoltre, si prevede che i singoli provvedimenti di riorganizzazione della rete ospedaliera siano sottoposti al parere del Tavolo di monitoraggio di attuazione del citato regolamento.

ART.18

(Ulteriori disposizioni in materia di personale)

Comma 1: nel modificare l'art. 3 del decreto legge n. 189 del 2016, si prevede il potenziamento del personale assegnato agli Uffici speciali per la ricostruzione per un costo fino ad un massimo di 16 milioni complessivi per gli anni 2017 e 2018. Alla relativa copertura si provvede nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale del Commissario straordinario ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto legge n. 189 del

2016. Si prevede, inoltre, che la disposizione in materia di comandi e distacchi, ovvero per l'assunzione con contratti di lavoro a tempo determinato nel limite massimo di 15 unità, si applica nei limiti delle risorse finanziarie ivi previste anche agli enti parco nazionali il cui territorio è compreso in tutto o in parte, nei comuni interessati.

Le ulteriori spese di funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione restano a carico delle risorse di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 189 del 2016 nel limite di un milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

Comma 2: per la più rapida attuazione degli interventi di messa in sicurezza e ricostruzione del patrimonio culturale nei territori colpiti dal sisma, si dispone l'incremento, fino a ulteriori 20 unità e nel limite **dell'ulteriore importo di un milione di euro** annui dal 2017 al 2021, del personale della segreteria tecnica di progettazione presso il Segretariato Generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di cui all'art. 15-bis, comma 6, lett. a) del decreto legge n. 189 del 2016. Ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale di cui all'art. 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Comma 3: per le attività connesse alla messa in sicurezza, recupero e ricostruzione del patrimonio culturale, nell'ambito della ricostruzione post-sisma, si autorizza l'Ufficio del Soprintendente speciale di cui al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali del 24 ottobre 2016 ad operare attraverso apposita contabilità speciale, su cui affluiscono anche le somme allo scopo assegnate dal Commissario straordinario a valere sulla propria contabilità speciale. Si tratta di norma procedurale, che non determina pertanto effetti finanziari negativi.

Comma 4: nel modificare l'art. 50 del d.l. 189/2016, si prevede l'incremento fino a cento unità del personale di cui lettera a) del comma 3 dell'art. 50 del d.l. 189/2016. Tenuto conto che il numero complessivo del contingente complessivo non aumenta, l'onere derivante dall'aumento di 50 unità risulta compensato dalla riduzione di pari entità del personale rientrante nelle convenzioni.

Con la lettera a-bis) viene introdotta una disposizione di carattere speciale relativa alle modalità di corresponsione del trattamento economico complessivo del personale pubblico della struttura commissariale collocato in posizione di comando, fuori ruolo.

Le lettere a-ter) e a-quater) modificano il comma 7, lettera b) e lettera c) dell'articolo 50, del DL 189/2016 prevedendo che l'attribuzione della maggiorazioni previste avvenga "nelle more della definizione di appositi accordi" nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata. Inoltre vengono previste ulteriori modifiche procedurali per l'attribuzione delle suddette maggiorazioni. Le disposizioni non determinano maggiori oneri in quanto si limitano a definire una differente procedura di attribuzione dei compensi di cui trattasi.

Si prevede, inoltre, alla lettera b) l'applicazione anche ai dipendenti pubblici che operano presso gli uffici speciali di cui all'art. 3 del DL 189/2016 delle disposizioni di cui al comma 7 dell'art. 50 del citato DL 189/2016. In ogni caso, ad eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 50 del d.l. 189/2016 si provvede entro il limite massimo di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale del Commissario straordinario ai sensi dell'art. 4, comma 3, del d.l. 189/2016.

La lettera c-bis) prevede la possibilità che il Commissario stipuli apposite convenzioni con il Corpo della guardia di finanza e con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco per lo svolgimento di specifiche attività di controllo sulla ricostruzione privata, i cui oneri restano a carico della contabilità speciale di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 189 del 2016.

Comma 5: nel modificare l'art. 50-bis del decreto legge n. 189 del 2016, si prevede l'incremento, **per ciascuno degli anni 2017 e 2018**, fino a settecento unità di personale dei Comuni impegnato nelle attività di ricostruzione, prevedendosi altresì che una quota pari al dieci per cento delle risorse finanziarie e delle unità di personale complessivamente previste venga riservata alle Province. Ai relativi oneri, per il 2017 si provvede **nel limite di 14,5 milioni di euro** ai sensi dell'articolo 52 del decreto legge n. 189 del 2016 e nel

limite di 9,5 milioni di euro e di 29 milioni di euro per l'anno 2018 con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3. Nei limiti delle risorse già previste è comunque possibile incrementare la durata della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale e procedere all'attivazione di contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, nelle more dell'espletamento delle procedure assunzionali di cui al comma 3 dell'art. 50-bis del decreto legge n. 189 del 2016.

Si prevede inoltre che, nei casi in cui sia stata disposta la chiusura di uffici pubblici, in considerazione di situazione di grave allerta derivante da calamità naturali, le pubbliche amministrazioni che hanno sedi nei territori interessati valutano la possibilità di utilizzo di diverse modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, definendo, in caso contrario, un graduale recupero delle ore non lavorate o l'utilizzo a domanda del lavoratore di permessi retribuiti.

Commi 5-bis e 5-ter: la disposizione, modificando il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, dispone l'assegnazione, anche per il 2017, di un contributo di 500 mila euro al personale degli UTR-Uffici territoriali per la ricostruzione. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto si provvede a valere delle risorse ancora disponibili di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, più volte rifinanziato, da ultimo con la legge di stabilità per il 2015.

Comma 5-quater: la disposizione prevede la partecipazione alla cabina di coordinamento anche dei Presidenti delle regioni in qualità di vice-commissari o di loro sostituti. La disposizione non determina oneri aggiuntivi in quanto al funzionamento della cabina di coordinamento si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Comma 5-quinquies: Sisma Abruzzo. Si prevede che i soggetti pubblici beneficiari dei trasferimenti eseguiti ai sensi dell'art.67 bis del DL 83 del 2012 siano autorizzati ad utilizzare le risorse incassate e rimaste disponibili all'esito della rendicontazione per le medesime finalità di assistenza ed emergenza derivanti dagli eventi sismici del 2016. Trattandosi di risorse già nella disponibilità dei soggetti beneficiari non si determinano oneri per la finanza pubblica.

ART. 18-bis

(Realizzazione del progetto "Casa Italia")

La norma prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un apposito dipartimento che possa garantire, in via stabile, anche a seguito degli eccezionali episodi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, attività di cura e valorizzazione del patrimonio abitativo, del territorio e delle aree urbane del Paese, nonché di promozione della sicurezza e dell'efficienza energetica, fatte salve le competenze del Dipartimento della protezione civile.

Il comma 1 dispone che il dipartimento sia istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in considerazione delle funzioni di impulso e coordinamento cui è deputato e ne definisce le funzioni di carattere generale. Il dettaglio delle funzioni assegnate al dipartimento sarà definito, nell'ambito dell'autonomia organizzativa della Presidenza del Consiglio, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

Il comma 2, al fine di garantire l'immediata funzionalità ed operatività del Dipartimento prevede che la dotazione organica dirigenziale della Presidenza del consiglio dei ministri sia incrementata di tre posizioni di livello dirigenziale generale e di quattro posizioni di livello dirigenziale non generale. L'incremento è necessario per coprire la dotazione organica dirigenziale della nuova struttura, che sarà coordinata dal Capo dipartimento e verrà articolata in due Uffici di livello dirigenziale generale e in quattro servizi di livello dirigenziale non generale. Restano, invece, invariati i contingenti del personale non dirigenziale di ruolo e di prestito previsti per la Presidenza del Consiglio dei ministri. Lo stesso comma inoltre lascia facoltà alla Presidenza del Consiglio dei ministri a reclutare 20 unità di personale non dirigenziale, nell'ambito della vigente dotazione organica, e quattro unità di personale

di livello dirigenziale non generale, tramite un apposito concorso, in aggiunta alle attuali facoltà assunzionali.

Per la copertura degli oneri recati dalla proposta emendativa, indicati al comma 3, è autorizzata la spesa di 1.300.000 euro per l'anno 2017 e di 2.512.000 euro a decorrere dall'anno 2018.

Alla relativa copertura si provvede:

a) quanto a 1.300.000 euro per l'anno 2017 e a 2.512.000 euro per l'anno 2018, mediante riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 (FISPE);

b) quanto a 2.512.000 a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Il comma 4 reca l'autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 18-ter

(Interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eccezionali eventi atmosferici del mese di gennaio 2017)

Estende le disposizioni dei commi da 422 a 428 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive, relativamente agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nella seconda decade del mese di gennaio 2017.

La disposizione non comporta effetti finanziari negativi per la finanza pubblica, in quanto le risorse che vengono destinate al soddisfacimento dei fabbisogni di cui al comma 422 sono determinati annualmente dal Ministero dell'economia e delle finanze a seguito verifica l'andamento della concessione di finanziamenti agevolati e del relativo tiraggio, con riferimento alle disposizioni vigenti riguardanti la concessione di finanziamenti con oneri a carico dello Stato per interventi connessi a calamità naturali.

ART. 18-quater

(Credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici).

Con la norma in esame si intende estendere agli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2018 nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, il credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno nella misura massima dell'intensità del 25 per cento per le grandi imprese, del 35 per cento per le medie imprese e del 45 per cento per le piccole imprese.

In relazione ai predetti interventi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015 n. 208.

In relazione alla stima degli oneri ascrivibili alla suddetta proposta, si evidenzia quanto segue:

- dai dati emersi dall'elaborazione delle comunicazioni circa l'utilizzo del credito d'imposta, a gennaio 2017 sono emersi, a fronte di tale aiuto, crediti per complessivi 198 milioni di euro riferiti agli investimenti previsti per gli anni di imposta dal 2016 al 2019 secondo quelle che

sono apparse essere le modalità applicative e le restrizioni specificate nella Circolare n.34/E del 3 agosto 2016;

- facendo riferimento agli importi osservati in sede di comunicazione su base annua si stima, per il 2017 a legislazione vigente, un credito spettante pari a circa 150 milioni di euro, elevato a 180 milioni di euro per il 2018 e 200 milioni per il 2019;
- al fine di individuare il credito di imposta riferibile ad investimenti effettuati da imprese nel “cratere sismico” si è proceduto analizzando quanto dichiarato nel modello IRAP a titolo di ammortamento dei beni materiali, utilizzando tale valore quale *proxy* per gli investimenti effettuati in beni strumentali;
- il dato così rilevato e distribuito in base alla dimensione dell’impresa è stato confrontato con il medesimo relativo alle imprese localizzate al SUD (Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia, Calabria, Sardegna e Molise);
- nel complesso l’analisi ha rilevato un peso degli ammortamenti materiali del “cratere sismico” pari a circa il 5% del SUD;
- applicando tale rapporto ponderato per dimensione di impresa al credito di imposta vigente, rafforzato con le misure a più alta intensità, è stato stimato un maggior onere per credito per gli investimenti delle imprese nel “cratere sismico” come di seguito indicato:

	2017	2018
Credito d'imposta	-20,0	-23,9

in milioni di euro

Per quanto concerne l'estensione ai nuovi insediamenti produttivi nei territori del “cratere” dell’agevolazione già vigente in materia di credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nel massimo dell’intensità (25%, 35% e 45% dell’investimento rispettivamente per le grandi, medie e piccole imprese), si ritiene che la misura non comporti ulteriori effetti finanziari rispetto a quelli già scontati nei saldi di finanza pubblica, in considerazione del fatto che trattasi di un’estensione della misura agevolativa già vigente a favore di nuove imprese che decidano di stabilirsi nei territori del “cratere”.

In altri termini, assumendo che la proposta normativa riguardi in un’ottica prudenziale imprese che abbiano deciso di insediarsi nei territori già oggetto dell’agevolazione, l’intervento di fatto introduce solamente ulteriori territori in cui stabilire le nuove imprese al fine di godere dell’agevolazione. Viceversa, in relazione alle nuove iniziative imprenditoriali indotte dalla nuova misura estensiva dei territori, si configurerebbe una sorta di rinuncia a maggior gettito in quanto senza la disposizione non vi sarebbero stati investimenti, né materia imponibile da compensare con il credito d’imposta spettante.

Il comma 4 prevede che agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l’anno 2017 e in 23,9 milioni di euro per l’anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del FISPE.

ART. 18-quinquies

(Modifica all'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016)

La disposizione è finalizzata ad impedire attività di tipo speculativo con riguardo agli immobili danneggiati dagli eventi sismici ed oggetto di contribuzione pubblica.

A tale fine, viene previsto un divieto di alienazione degli immobili in parola per tutto il periodo compreso tra il verificarsi degli eventi sismici ed i due anni successivi al completamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione.

Allo scopo precipuo di consentire la rilevazione da parte degli Uffici Speciali per la Ricostruzione delle eventuali violazioni del divieto previsto dal comma 10 dell'articolo 6, è stata prevista la trascrizione nei Registri immobiliari, su richiesta degli Uffici speciali per la Ricostruzione, del provvedimento di concessione del contributo.

Inoltre, si precisa che il divieto di alienazione non opera con riguardo alle vendite effettuate: a) sulla base di contratti preliminari aventi data certa anteriore al verificarsi degli eventi sismici; b) all'esito di procedure di esecuzione forzata individuale; c) nell'ambito di procedure concorsuali disciplinate dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 ovvero dal Capo II (recante la disciplina dei "Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio") della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

Trattandosi di disposizione procedurale, la stessa non comporta effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

Articolo 18-sexies.

(Modifica all'articolo 14-bis del decreto-legge n. 189 del 2016)

L'attuale formulazione dell'art. 14-bis del DL 189/2016 convertito prevede che entro 18 mesi le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria provvedano all'esecuzione delle verifiche tecniche previste dall'art. 2, comma 3, dell'OPCM 3274/203, su tutti i presidi ospedalieri esistenti nei territori interessati dal terremoto, definendo, contestualmente, il fabbisogno finanziario per i conseguenti interventi di miglioramento. Il tutto da disciplinare con ordinanze di protezione civile e con oneri a carico delle risorse stanziare per la gestione emergenziale.

La modifica che si propone riconduce alla gestione emergenziale la sola attività di verifica, espungendo i riferimenti agli interventi conseguenti, rendendo tale intervento coerente con i tempi dell'azione emergenziale (anche ai fini dell'emanazione della prevista ordinanza). L'esecuzione dei successivi interventi non viene ulteriormente disciplinata, in quanto ricadente nell'attività di ricostruzione pubblica, da un lato, nonché nell'ordinaria attività di prevenzione per gli edifici non danneggiati, da porre in essere con le specifiche risorse rispettivamente destinate.

Prevedendosi l'utilizzo di risorse già previste a legislazione vigente, le disposizioni non comportano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

ART. 18-septies

(Nuove disposizioni in materia di Uffici speciali per la ricostruzione)

La disposizione è finalizzata, nell'ottica di un'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a consentire lo svolgimento da parte dei Comuni dell'attività istruttoria relativa ai procedimenti di rilascio dei titoli abilitativi, che l'articolo 3, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016 riserva, in via esclusiva, agli Uffici speciali per la ricostruzione.

In altri termini, la nuova disposizione, senza incidere in alcun modo sulle attività di competenza degli Uffici speciali per la ricostruzione, consente ai Comuni di procedere allo svolgimento dell'attività istruttoria in luogo di detti Uffici ed assicurando, al contempo, il coordinamento con gli stessi.

Trattandosi di disposizione procedurale, la stessa non comporta effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

ART. 18-octies

(Misure in materia di riparazione del patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa)

La disposizione contiene una disciplina specifica per gli edifici di proprietà pubblica, suscettibili di interventi di riparazione con miglioramento sismico da effettuarsi entro la data del 31 dicembre 2018, in coerenza con la durata della gestione commissariale prevista dall'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016.

In particolare, viene previsto:

a) l'impiego, per la soddisfazione delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data del 24 agosto 2016, degli edifici di proprietà pubblica (e, pertanto, non solo quelli di edilizia residenziale pubblica), che, per caratteristiche intrinseche ed entità del danno, possano essere riparati con miglioramento sismico entro il termine sopra indicato;

b) l'individuazione da parte dei Presidenti delle Regioni – Vicecommissari degli immobili, aventi le caratteristiche di cui alla precedente lettera a) ed occorrenti per la soddisfazione del fabbisogno abitativo dei rispettivi territori, mediante l'elaborazione di appositi elenchi, comunicati al Commissario straordinario;

c) l'effettuazione da parte delle Regioni, degli enti regionali in materia di edilizia residenziale pubblica e degli enti locali (ove individuati dalle Regioni come stazioni appaltanti), previa approvazione da parte del Presidente della Regione – Vicecommissario ai fini dell'assunzione della spesa a carico delle risorse di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016, delle procedure di gara agli immobili di loro proprietà;

d) in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legge n. 189 del 2016, la diretta attuazione da parte degli Uffici Speciali per la ricostruzione degli interventi relativi agli immobili di proprietà statale;

f) l'adozione di un'ordinanza commissariale, ex articolo 2, comma 2, del decreto legge n. 189 del 2016, contenente la disciplina relativa alle modalità di presentazione e di approvazione dei progetti.

Prevedendosi l'utilizzo di risorse già previste a legislazione vigente, le disposizioni non comportano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

ART. 18-novies

(Modifica all'articolo 13 del decreto-legge n. 189 del 2016)

La disposizione estende al sisma Umbria del 2009 le disposizioni dell'art. 13, comma 4 del decreto legge 189 del 2016, relative all'applicabilità delle modalità e delle condizioni previste dal dl 189, nel limite delle risorse disponibili anche utilizzando quelle già finalizzate per la predetta crisi sismica, ad interventi su immobili danneggiati o resi inagibili dal sisma del 2009 non ancora finanziati, nel caso di ulteriore danneggiamento a causa degli eventi sismici di cui al dl 189 stesso, che determini una inagibilità indotta di altri edifici ovvero pericolo per la pubblica incolumità. La disposizione non comporta effetti in quanto in mancanza della norma il Commissario avrebbe dovuto comunque far fronte a tali casi, si tratta infatti di istanze che avrebbero già potuto trovare soddisfazione ai sensi del decreto che prevede anche per i comuni fuori cratere la possibilità di intervenire per danni riconducibili all'evento sismico (in tutto o in parte).

ART. 18-decies

(Disposizioni relative ai movimenti franosi verificatisi nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016)

La disposizione consente di provvedere, con le procedure previste nel decreto-legge n. 189 del 2016, per gli interventi di ricostruzione, anche mediante delocalizzazione, degli edifici interessati dai

fenomeni franosi di rilevante impatto, verificatisi nei comuni ricompresi negli elenchi contenuti negli allegati 1 e 2 al citato decreto-legge 189 del 2016 in connessione con gli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto agli interventi di che trattasi si provvede nell'ambito delle procedure già previste dal decreto legge 189 del 2016.

ART. 18-undecies

(Introduzione dell'allegato 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016)

La disposizione è finalizzata ad estendere le misure previste dal decreto legge n. 189 del 2016, attraverso l'inserimento di un nuovo allegato (c.d. Allegato n. 3) contenente sette Comuni della Regione Abruzzo, interessati dagli eventi sismici verificatisi in data 18 gennaio 2017 e non inseriti nel c.d. cratere come definito dagli Allegati n. 1 e n. 2 del decreto legge n. 189 del 2016.

Detti Comuni sono stati individuati mediante apposita relazione predisposta dalla Regione Abruzzo sulla base dei criteri utilizzati per l'elaborazione degli Allegati n. 1 e n. 2 al decreto legge n. 189 del 2016.

Conseguentemente, sono state inserite delle disposizioni finalizzate al coordinamento della disciplina contenuta nei decreti legge nn. 189 del 2016 ed 8 del 2017 e nelle ordinanze commissariali.

L'ampliamento del cratere si inserisce nell'ambito delle disposizioni vigenti comportando un ampliamento della platea di beneficiari nel limite di un tetto di spesa costituito dagli importi già previsti dalle norme stesse.

Per quanto riguarda le misure a carattere fiscale puntualmente quantificate sulla base della platea dei beneficiari si osserva quanto segue.

Artbonus - art. 17 D.L. n. 189/2016

Con il DL n. 189 del 2016, è stato esteso il credito d'imposta del 65 per cento, c.d. Art Bonus, alle erogazioni liberali effettuate a favore del Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose nelle aree colpite da eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016.

La previsione di un nuovo elenco di 9 comuni della Regione Abruzzo colpiti da eventi sismici in data 18 gennaio 2017 determina la conseguente estensione del suddetto credito d'imposta alle erogazioni liberali a favore dei beni culturali ubicati in detti comuni. In considerazione del limitato ampliamento dei potenziali interventi oggetto delle erogazioni liberali in esame, dato l'elevato grado di prudenzialità presente nelle stime contenute nella RT di accompagnamento all'introduzione della norma originaria, si stima che l'estensione dell'agevolazione in oggetto non determini sostanziali variazioni di gettito.

Sospensione versamenti tributari

A normativa vigente è prevista la sospensione dei versamenti tributari fino al 30 novembre 2017 con restituzione dei versamenti tributari entro il 16 dicembre del corrente anno. L'estensione della sospensione anche ai comuni del nuovo elenco non determina pertanto minori entrate tributarie per l'anno 2017.

Per quanto riguarda l'estensione della misura dell'art. 11 del D.L. n. 8/2017 è da ritenersi che gli eventuali tiraggi dei soggetti interessati nei comuni in questione possano rientrare nel plafond già previsto.

Esenzione immobili inagibili – art. 48, comma 16, D.L. n. 189/2016

Con riferimento all'esenzione ai fini IRPEF/IRES fino all'anno d'imposta 2017 non si rilevano effetti rilevanti sul gettito considerato l'impatto finanziario alquanto ridotto dell'agevolazione in esame. Relativamente agli effetti per IMU e TASI (esenzione immobili inagibili fino alla ricostruzione e comunque non oltre il 31 dicembre 2020), non si stimano ulteriori effetti finanziari rispetto a quanto stimato con il predetto D.L. n. 189/2016 in ragione dei criteri prudenziali di stima adottati. Si rileva infatti che il contributo riconosciuto, in sede di Conferenza Stato città e autonomie locali, ai comuni degli allegati 1 e 2 per la seconda rata 2016 è stato di circa 12,6 milioni di euro a fronte dei 20,7 milioni di euro stanziati. Pertanto, gli eventuali marginali effetti correlati a tale esenzione (circa 0,5 milioni di euro su base annua per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020) troverebbero ampia capienza nell'ambito delle risorse già previste.

Altre agevolazioni fiscali

Non si rilevano effetti per le altre agevolazioni previste dagli articoli 47 e 48 del D.L. n. 189/2016 per le quali la valutazione nella relazione tecnica originaria è stata rinunciata a maggior gettito.

Per quanto riguarda gli effetti in termini di lavoratori:

A) sono stati valutati gli effetti dell'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 45, cc. 1, 4, 7 e 8 del decreto-legge n. 189/2016 ai comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017.

Le proiezioni economiche sono state effettuate con la "Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2016 deliberata il 27 settembre 2016".

Nel dettaglio:

comma 1 – lettera a)

La valutazione è stata predisposta rilevando, per i comuni interessati al sisma, il numero dei lavoratori dipendenti, agricoli e non agricoli, da aziende del settore privato per le quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali. Dall'analisi delle denunce UNIAMENS sono stati rilevati circa 632 dipendenti privati a cui si aggiungono circa 129 lavoratori del settore agricolo.

Sulla base di:

- un'ipotesi di ricorso all'indennità pari al 75% del complesso dei lavoratori individuati;
- un'ipotesi di concessione dell'indennità ai lavoratori interessati pari a 4 mesi per i lavoratori non agricoli e 2,5 mesi per i lavoratori agricoli;
- un importo dell'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale netto pari a 1.099,70 euro mensili;
- importo mensile assegni al nucleo familiare pari a 50 euro;
- un importo di contribuzione figurativa calcolata su una retribuzione media ponderata di 1.470 euro mensili e aliquote contributive vigenti FPLD differenziate per i lavoratori non agricoli e agricoli (rispettivamente 33% e 28,70%);

si stima che l'onere conseguente alla concessione dell'indennità, per l'anno 2017, sia circa 2,5 milioni di euro (comprensivi degli assegni al nucleo familiare) e il relativo onere conseguente alla contribuzione figurativa sia circa 1,0 milioni di euro.

L'onere complessivo 2017 ammonta a 3,5 milioni di euro.

comma 1 – lettera b)

Dalle informazioni desunte dagli organi di stampa si evince che la stima relativa alla lettera b del comma 1 possa ritenersi di entità trascurabile.

comma 2

si tratta di una limitazione dei periodi validi ai fine della possibile concessione della disoccupazione agricola. Per quanto riguarda il secondo periodo del presente comma la stima è stata considerata nel comma precedente.

comma 4

La valutazione è stata predisposta, per i comuni interessati al sisma, rilevando in 1.368 unità il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di agenzia e rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi.

Di tale platea sono stati considerati, ai fini della valutazione dell'onere derivante dalla norma in esame, 820 circa lavoratori sulla base dell'ipotesi che il solo 60% del totale avesse il requisito di occupazione esclusiva o prevalente così come enunciato nel comma.

La stima dell'onere, per l'anno 2017, derivante dalla concessione dell'indennità una tantum pari a 5.000 euro ammonta a 4,1 milioni di euro.

comma 7

La stima degli oneri derivanti dalla non contabilizzazione dei periodi di cassa integrazione concessa a seguito del sisma ai fini delle durate massime complessive previste dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 148 del 2015 è stata effettuata nell'ipotesi che il 10% delle ore integrate a seguito dell'evento sismico saranno utilizzate nel 2019 e 2020 dalle aziende che non avrebbero potuto farlo a seguito dell'applicazione del limite delle durate previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 148 del 2015.

Di seguito gli oneri della norma (importi in milioni di euro)

	2019	2020
Prestazioni e anf al netto dei contributi addizionali	0,04	0,18
Contribuzione figurativa	0,04	0,15

B) estensione della sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali prevista dal art.48, comma 13, DL 189/2016.

La valutazione è stata predisposta sulla base di circa 3.030 beneficiari ricadenti nei 9 comuni così distribuiti:

- circa 1.660 lavoratori dipendenti privati, operai agricoli e domestici cui corrisponde una contribuzione media complessiva (datore e lavoratore) di 6.020 euro annui;
- circa 1.370 lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, cdc, parasubordinati) cui corrisponde una contribuzione media di 3.650 euro annui;

che si traduce in una sospensione contributiva per il 2017 (escluso la contribuzione Inail) di circa 9,7 milioni di euro ed una ipotesi di recupero secondo la massima rateizzazione consentita pari a 18 mesi. Tenuto conto delle diverse scadenze di versamento dei contributi per i lavoratori dipendenti ed autonomi, la sospensione e riattivazione dei contributi comporta nel periodo 2017-2019 i seguenti flussi

finanziari nell'ipotesi che la sospensione decorra dal mese successivo a quello del sisma (febbraio 2017). Stima dei flussi finanziari derivanti dalla sospensione - per ulteriori 9 Comuni colpiti dal sisma del 18.01.2017 - dei versamenti contributivi previdenziali ed assistenziali fino al 30.09.2017.

2017	2018	2019
Importi in milioni di euro - oneri (-) / risparmi (+)		
-8,1	6,5	1,6

Gli effetti positivi per gli anni 2018 e 2019 sono parzialmente utilizzati a copertura degli oneri recati dalle disposizioni esaminate in precedenza, per i medesimi anni. Le rimanenti risorse, pari ad euro 6,1 milioni per l'anno 2018 e ad euro 1,32 milioni per l'anno 2019, sono portate in aumento della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge n. 190 del 2014.

Conseguentemente gli effetti complessivi sono i seguenti:

	2017	2018	2019	2020
art 45, c 1, lett a	-3,5			
art 45, c.4	-4,1			
art.45, c.7 Prestazioni e anf al netto dei contributi addizionali			-0,04	-0,18
art. 45, c.7 Contribuzione figurativa			-0,04	-0,15
art 45, c. 8	-0,1	-0,4	-0,2	
art 48, c. 13	-8,1	6,5	1,6	
TOTALE	-15,8	6,1	1,32	-0,33

L'onere complessivamente recato dalla disposizione è pertanto di 15,8 milioni di euro per l'anno 2017 e 0,33 milioni di euro per l'anno 2020, e alla relativa copertura finanziaria si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge n. 190 del 2014.

ART.19

(Misure urgenti per assicurare la continuità operativa del Dipartimento della Protezione Civile)

Comma 1: La disposizione prevede che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per le esigenze del Dipartimento della Protezione Civile, è autorizzata a bandire un concorso pubblico per il reclutamento di 13 dirigenti di seconda fascia del ruolo speciale della Protezione Civile e che la percentuale di cui all'art. 3, comma 2, del d.P.R. del 24 settembre 2004, n. 272 è elevata al 40%.

Considerata la sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza, la norma definisce, al riguardo, il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge per l'emanazione del bando di concorso e prevede, altresì, che l'assunzione dei vincitori avvenga entro l'anno 2017.

Per quanto riguarda i profili finanziari della disposizione, l'onere complessivo massimo è stato quantificato, a regime, in euro 1,760 milioni, a decorrere dal 2018, prevedendo, per il 2017, lo stesso importo ridotto della metà (euro 880.000), in ragione dell'auspicata conclusione delle procedure concorsuali entro il primo semestre dell'anno.

L'onere unitario è stato quantificato utilizzando, prudenzialmente, il costo integrale, da conto annuale, per l'assunzione "dall'esterno" di un dirigente di 2^a fascia (135.353,00 euro, importo comprensivo degli oneri previdenziali a carico dell'Amministrazione).

Alla copertura finanziaria degli oneri, nel limite complessivo massimo di euro 880.000 per l'anno 2017 e di euro 1,760 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pubblico impiego di cui all'articolo 1, comma 365, della legge n. 232 del 2016, nel quadro delle finalità previste dalla lettera b) del medesimo comma.

Comma 2 bis: In conseguenza degli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016, in applicazione del Programma Nazionale di Soccorso per il Rischio Sismico, approvato con Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2014, il Capo del Dipartimento ha immediatamente istituito la Direzione di Comando e Controllo (DICOMAC) dislocata sul territorio, comportando l'invio in loco di una consistente compagine di personale dirigenziale e non. Tale doppia operatività (emergenziale e ordinaria) ha aggravato ulteriormente la funzionalità della Struttura, rendendo non più procrastinabile l'esigenza – recentemente accolta dal legislatore nell'ambito dell'articolo 19 del D.L. n. 8/12017 in corso di conversione - di procedere ad un reclutamento ad hoc, mediante concorso pubblico per titoli ed esami da svolgersi in tempi celeri.

Nelle more del compimento della citata procedura concorsuale, la norma è volta ad assicurare la funzionalità e la continuità operativa del Dipartimento consentendo - accertato l'esito sfavorevole delle procedure di interpello che devono essere prioritariamente espletate ai sensi delle disposizioni vigenti - il conferimento di incarichi dirigenziali ex dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, oltre il contingente massimo (di 3) previsto dal citato comma 6: ulteriori 10 incarichi nel rispetto della misura massima del 75% delle posizioni dirigenziali complessivamente vacanti o comunque disponibili.

In deroga al disposto dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001, è previsto - in ragione della temporaneità della disposizione che, come sopra illustrato, è volta a coprire l'esigenza di figure dirigenziali durante il periodo necessario a portare a compimento la procedura concorsuale che, invece, consentirà a regime il potenziamento strutturale del ruolo dirigenziale di seconda fascia - che gli incarichi conferiti oltre il citato limite percentuale previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 abbiano durata annuale, siano rinnovabili per una sola volta e, comunque, cessino al momento dell'entrata in servizio dei vincitori della procedura concorsuale.

La copertura finanziaria dell'onere recato dalla norma proposta - stimato nella misura massima di euro 1,354 milioni su base annua - è assicurata a valere ed entro il limite massimo della copertura già assentita a regime dal citato art. 19, comma 1.

ART. 19-bis (Unità cinofile)

La disposizione consente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per gli anni 2017 e 2018, di assumere personale a tempo indeterminato, nel limite massimo del 50 per cento delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, da destinare alle unità cinofile, mediante procedure speciali riservate al personale volontario utilizzato nella sezione cinofila con le modalità di cui all'articolo 35, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.

La disposizione non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto gli indicati arruolamenti avverranno nell'ambito delle assunzioni che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato a disporre per gli anni 2017 e 2018.

ART. 20

(Disposizioni urgenti per la funzionalità del Dipartimento della Protezione Civile)

La disposizione è finalizzata a prevedere l'impignorabilità delle somme rinvenienti da donazioni raccolte mediante numeri solidali e versamenti su conti correnti bancari, destinate alla realizzazione degli interventi volti al contrasto e superamento delle gestioni emergenziali di protezione civile comprese le attività di

ricostruzione. La disposizione ha carattere meramente procedurale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 20-bis

(Interventi urgenti per le verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici)

La norma intende far fronte all'esigenza di reperire risorse per le verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici. A tal fine, si propone di utilizzare le economie già accertate e non ancora utilizzate, derivanti dall'articolo 1, commi 161 e 165 della legge n. 107 del 2015, oggetto di accertamento con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Gli interventi che si rendono necessari all'esito delle verifiche di vulnerabilità vengono poi inseriti nella Programmazione triennale per essere finanziati con le risorse che annualmente si rendono disponibili.

La norma non prevede nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, in quanto per l'attuazione della norma si utilizzano le risorse già accertate derivanti da economie di vecchie procedure in materia di edilizia scolastica.

ART. 20-ter

(Disposizioni finanziarie)

L'Italia ha avanzato all'UE la richiesta di attivazione del Fondo di Solidarietà (FSUE) di cui al Regolamento CE n. 2012/2002, come modificato dal Regolamento (UE) n. 661/2014 per il concorso finanziario alle spese per il sisma del centro Italia. L'UE ha già anticipato, anche in via formale, il suo consenso, assegnando un'anticipazione di 30 mln €, la misura massima prevista dal regolamento del Fondo. Il susseguirsi delle scosse, tuttavia, ha comportato l'allargamento dell'area del danno e, conseguentemente, la relazione istruttoria presentata dall'Italia a fronte del danneggiamento rilevato dopo le scosse del 24 agosto è stata integrata, come prevede il regolamento del Fondo, con un aggiornamento successivo agli eventi della fine di ottobre. Il quadro di danneggiamento, peraltro, è quasi quadruplicato dopo i successivi eventi. In ogni caso, l'integrazione se porterà come effetto positivo uno stanziamento di risorse europee più cospicuo, comporta anche un allungamento dei tempi di esame del dossier da parte degli Uffici della Commissione. Il materiale versamento delle risorse che l'UE assegnerà all'Italia, una volta definita la dimensione dell'intervento non avverrà, come originariamente previsto dopo la prima relazione, entro il prossimo mese di giugno, ma slitterà probabilmente a ottobre/novembre.

Lo slittamento dei tempi ha comportato l'esigenza di adottare idonee contromisure, dal momento che il progresso della spesa non consente di affrontare un periodo così lungo di tempo ricorrendo alle sole risorse ordinarie del FEN che, peraltro, serve anche per gestire le altre emergenze che nel frattempo potranno verificarsi (diverse istruttorie sono già in corso in varie regioni per il maltempo di gennaio).

Per assicurare, pertanto, l'immediata operatività delle iniziative a favore delle aree colpite dal sisma, nelle more dell'accredito delle ulteriori risorse del Fondo di solidarietà europeo, con la norma in oggetto si prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze eroghi le occorrenti anticipazioni, nel limite di 300 milioni di euro, utilizzando le disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge n. 183/1987.

La norma prevede, altresì, che le risorse anticipate a carico del predetto Fondo di rotazione saranno reintegrate attraverso le risorse che l'Unione europea verserà all'Italia a rimborso delle spese emergenziali che saranno rendicontate dall'Italia per il sisma.

Dalla norma non derivano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica essendo le anticipazioni disposte a valere sulle esistenti disponibilità finanziarie del Fondo di rotazione della legge n. 183/1987, già scontate nei saldi di finanza pubblica.

ART. 21

(Disposizioni di coordinamento)

Al comma 1 si apportano modifiche al d.l. 189 del 2016. La modifica apportata all'articolo 2 ha natura formale. La modifica all'articolo 14 non comporta effetti finanziari negativi, in quanto il finanziamento degli interventi è disciplinato con ordinanze commissariali che dovranno tener conto delle risorse disponibili per lo scopo, come specificato dal comma 1 dello stesso articolo 14.

Al comma 2 si prevede che l'importo di 47 milioni di euro, affluito al bilancio dello Stato in data 26 settembre 2016 sul capitolo 2368, articolo 8, rimane destinato nell'esercizio 2016 al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4 del decreto legge n. 189, del 2016, per essere trasferito alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016. Sono conseguentemente fatti salvi gli atti amministrativi adottati ai fini della destinazione di detto importo con riferimento all'esercizio 2016.

ART. 21-bis

(Utilizzo di risorse stanziare in favore di interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012)

La disposizione prevede la possibilità per il Presidente della regione Lombardia, in qualità di commissario delegato per la ricostruzione a seguito del sisma 2012, di utilizzare le risorse disponibili sulla contabilità speciale allo stesso intestata oltre che per gli interventi di ricostruzione privata e per contributi a favore delle imprese, anche per la ricostruzione e alla funzionalità degli edifici e dei servizi pubblici nonché ad interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale.

La disposizione non comporta effetti finanziari negativi per la finanza pubblica trattandosi di esercizio di una facoltà per la rifinalizzazione di risorse già nella disponibilità del Commissario.

ART. 21-ter

(Destinazione di risorse della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale)

La disposizione prevede che le risorse della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale, di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, derivanti dalle dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 2016 al 2025 e riferite alla conservazione di beni culturali, di cui all'articolo 2, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, siano destinate agli interventi di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016, in deroga all'articolo 2-bis, comma 4, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998.

La disposizione, prevedendo una specifica finalizzazione di risorse già previste a legislazione vigente, non comporta effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica.

La verifica della presenza del rinvio tecnico, effettuato ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2015, n. 191, ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

29 MAR. 2017